

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD VIA CASARETTA
103

Numero REA: PD - 310352

Codice fiscale: 03431790280

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 40376 DI REP. E N.18428 DI RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa con la denominazione **"COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA"**.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Cittadella (PD) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del c.c..

ART. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3 - Scopo sociale

La società, conformemente all'art. 1 lett. A della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà, sostegno ed impegno sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Suo scopo principale è lo svolgimento di attività nel campo dell'istruzione, delle attività culturali e sociali rivolti a bambini, adolescenti ed adulti di ogni ceto sociale e di ogni condizione psicofisica, promuovendo e sostenendo la ricerca di nuove forme e modelli di sviluppo sociale ispirati alla "tripartizione sociale" di R.Steiner.

A precisazione e non a limitazione la Cooperativa ha lo scopo di:

1) promuovere, sostenere, costituire, gestire e mantenere delle scuole libere, doposcuola e centri di apprendimento, di ogni ordine e grado in cui l'educazione e l'insegnamento si ispirino alla Pedagogia di Rudolf Steiner, e nel principio proprio di tale pedagogia:

a) promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'insegnamento delle arti (pittura, scultura, recitazione, musica, canto, ecc...) nelle scuole, doposcuola e centri di apprendimento, di ogni ordine e grado;

b) promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività manuali (intarsio, ceramica, piccola falegnameria, ecc...) nelle scuole, doposcuola e centri di apprendimento, di ogni ordine e grado;

c) promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività didattiche e manuali a contatto con la natura (agricoltura, allevamento, ecc...) nelle scuole, doposcuola e centri di apprendimento, di ogni ordine e grado;

d) promuovere, sostenere, costituire e mantenere scuole, centri ed iniziative per l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo;

e) promuovere, sostenere, costituire e mantenere iniziative atte a favorire

l'inserimento nella struttura scolastica anche a bambini con difficoltà di apprendimento, di ritardo nello sviluppo del linguaggio o riluttanza alla comunicazione e alla socialità;

f) promuovere, sostenere, costituire e mantenere iniziative atte a ridurre ed a eliminare il consumo di droghe di ogni genere, particolarmente fra i giovani;

g) promuovere, sostenere, costituire e mantenere iniziative atte a favorire l'inserimento dell'alimentazione proveniente da agricoltura biologica e biodinamica nelle scuole, doposcuola e centri di apprendimento;

h) promuovere ed incoraggiare l'aspetto spirituale dell'esistenza e riconoscere il bambino in quanto tale degno del rispetto e dell'attenzione dovute ad un adulto;

i) promuovere sostenere, costituire e mantenere altre scuole di ogni ordine e grado in cui l'educazione e l'insegnamento vengano svolte con l'applicazione della Pedagogia di Rudolf Steiner e/o comunque affini ed aventi scopi analoghi;

j) promuovere e sostenere giuridicamente, economicamente e socialmente iniziative di altri soggetti che abbiano scopi analoghi;

k) promuovere ed organizzare attività di studio, formazione, ricerca ed informazione nei vari settori di attività legate alla scuola, all'istruzione, alle esigenze fisiche, mentali e spirituali dei bambini;

l) stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali alla comprensione e studio della pedagogia Steineriana ed in conseguenza affinché procedano al suo utilizzo nell'insegnamento delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

m) incoraggiare la protezione dei diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica;

n) promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

La cooperativa potrà, altresì fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine di stimolare uno spirito di previdenza e di risparmio etico tra i soci e i consumatori nonché collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del commercio equo e solidale e alla promozione del movimento cooperativo e mutualistico.

ART. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa potrà svolgere ogni attività economica e commerciale organizzata direttamente purché finalizzata al conseguimento dei suoi scopi sociali e, in particolare, a titolo esemplificativo potrà svolgere le seguenti attività:

1. promuovere, sostenere, costituire, gestire e mantenere delle scuole libere, doposcuola e centri di apprendimento, di ogni ordine e grado in cui l'educazione e l'insegnamento si ispirino alla Pedagogia di Rudolf Steiner, e nel principio proprio di tale pedagogia;

2. nell'ambito dell'agricoltura biodinamica quale strumento di crescita e mez-

zo educativo e formativo secondo l'insegnamento di Rudolf Steiner, acquistare, coltivare direttamente o tramite terzi, e produrre e vendere prodotti da agricoltura biologica;

3. lavorare, trasformare e vendere ai soci ed al pubblico i prodotti provenienti dalla coltivazione biologica di cui al precedente punto;

4. somministrare alimenti e bevande ai soci ed al pubblico purché prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica.

La cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale amministrativa e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse sia direttamente che indirettamente ai medesimi, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri Soci o di soggetti terzi.

A titolo esemplificativo, la cooperativa potrà:

a. integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi associazioni, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;

b. concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c. promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci; è pertanto esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

d. partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

e. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n.59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Tali attività connesse dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - Soci

Possono essere soci della Cooperativa coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli sopra elencati, intendono perseguire gli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché abbiano raggiunto la maggiore età, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

I soci possono appartenere a seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

b) soci fruitori che godono a vario titolo e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà;

d) soci sovventori che investono capitale nella Cooperativa; possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che condividendo fini e metodi della società, ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ART. 5 bis - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'Articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto in relazione ai quali vi sia l'interesse a completare la loro formazione o valutare in modo graduale l'inserimento nella Cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori del precedente articolo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente Statuto per i soci ordinari:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 6 - Ammissione a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di persona fisica deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rap-

porto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) delibera di adesione assunta dall'organo amministrativo interno con indicazione del proprio rappresentante all'assemblea dei soci;

d) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;

e) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;

f) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego con comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo articolo 15.

ART. 7 - Versamento delle azioni sociali, tassa di ammissione e sovrapprezzo

Il nuovo Socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al versamento della quota di azioni sottoscritte.

Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese per la pratica amministrativa di ammissione, ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle azioni rispetto al suo valore nominale, se e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.

Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

ART. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini indicati al precedente art. 7:

1. della quota di azioni sottoscritta;

2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

3. dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere le-

galmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

e) mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 8 bis - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'Articolo 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote corrispondenti a multipli di azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 500 (cinquecento).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto all'art. 6 per il socio sovventore, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta presentata mediante lettera raccomandata, il consenso del Consiglio d'Amministrazione.
- d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere agli Arbitri ai sensi del successivo art. 34 e 35.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla sua chiusura e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ART. 10 - Decadenza

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;
- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta inabilità a partecipare al lavoro della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi di decadenza previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il socio:

- qualora i suoi interessi personali siano in modo evidenti in contrasto con gli scopi della Cooperativa, in particolare:

a) quando ostacoli l'applicazione pura della pedagogia di Rudolf Steiner;

b) quando introduce o cerca di introdurre un diverso metodo di insegnamento;

c) quando anche per motivi validi quali l'ottenimento di contributi o di riconoscimento di scuola paritaria introduca alterazioni alla metodologia di studio di Rudolf Steiner;

d) quando svolga attività in aperto contrasto a quelle della cooperativa e che possano distogliere risorse dalla Cooperativa stessa;

e) quando per qualsivoglia ragione agisca legalmente contro la Cooperativa;

f) quando costituisca una società simile alla Cooperativa ma con scopo e finalità differente;

g) quando agisca in modo da causare un danno di immagine e/o un danno economico alla Cooperativa;

h) qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;

- qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell'Art. 2286 c.c.;

- qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società Cooperativa;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- qualora svolga o tenti di svolgere attività contrastanti o in concorrenza con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, o prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

- qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei suoi confronti sia stata presentata un'istanza di fallimento o sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

- qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

- nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi.

Nei casi indicati alla lettera h) il socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15

(quindici) giorni per presentare eventuali deduzioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 12 - Morte

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In tale caso le azioni sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

ART. 13 - Scioglimento dell'ente aderente

In caso di scioglimento dell'ente aderente le azioni vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Qualora non venga richiesto il rimborso delle azioni, le stesse saranno incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

ART. 14 - Liquidazione delle azioni

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, spetta la liquidazione delle azioni sociali sottoscritte.

Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) la liquidazione delle azioni non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale delle azioni stessa;
- b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo delle azioni o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;
- c) il diritto alla liquidazione delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è sciolto;
- d) le azioni dei soci sovventori non potranno essere liquidate prima che siano trascorsi 6 (sei) anni dalla sottoscrizione.

ART. 15 Comunicazioni e ricorsi

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere alla clausola Arbitrale, così come previsto ai successivi articoli 34 e 35.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore alla previsione dell'art. 2525 c.c.
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nei fondi per lo svi-

luppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formati da un numero illimitato di azioni del valore nominale iniziale di Euro 500 (cinquecento), che il Consiglio di Amministrazione potrà variare con apposita deliberazione;

- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa legge 59/92;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 19 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o ad enti aderenti che si siano sciolti;

c) dal fondo statutario costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo e delle quote di cui all'art. 7 e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo art. 19;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell'articolo 2346, 1° comma, del codice civile la cooperativa si potrà astenere dall'emissione dei titoli azionari relativi alle azioni detenute dal socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

ART. 17 - Intrasferibilità delle azioni

Le azioni sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ART. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un am-

montare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e richiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ART. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Con-

siglio di Amministrazione e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della cooperazione di cui alla legge 31/01/92 n. 59 e successive eventuali norme modificate ed integrative;
- c) per una quota, nella misura consentita dalla legge 31/01/92 n. 59 e successive modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci;
- d) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

ART. 19 bis - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e IL PRESIDENTE;
- c) il COLLEGIO SINDACALE, se nominato.

ART. 21 - Assemblea dei soci: compiti e poteri

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera per:

- a) nominare gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- b) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- c) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
- d) approva i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;
- e) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;
- f) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) emettere le azioni destinate ai soci sovventori, nonché determinare i voti spettanti secondo i conferimenti;
- h) emettere azioni di partecipazione cooperativa;
- i) approvare, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- j) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- k) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2017;
- l) delibera lo stato di crisi aziendale;
- m) approva il regolamento interno di lavoro così come previsto dall'art 6 L.142/2001.

L'assemblea è considerata straordinaria, a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie riservate dalla legge a questo tipo di assemblea.

ART. 22 - Assemblea dei soci: convocazione

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari motivi, entro sei mesi, come previsto dal Codice Civile Art. 2364.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la sede legale, in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.

Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

ART. 23 - Assemblea dei soci: validità e deliberazioni

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza;

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione solo quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino i due terzi (2/3) dei soci iscritti al libro soci, mentre in seconda convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei soci iscritti al libro soci.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti tranne quando la modifica riguarda gli articoli : 3 (scopo), 11 (esclusione), 26 (consiglio di amministrazione) e 29 (Presidente del Consiglio di amministrazione) dello statuto sociale nel qual caso è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.

ART. 24 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio non

amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Il diritto di voto non può essere esercitato:

1. dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della società;

2. dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I voti spettanti ai suddetti soci o amministratori sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

ART. 25 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio designato dall'assemblea che provvede a nominare anche il segretario, che può essere un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 26 - Consiglio di amministrazione: composizione e presidenza

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.

Possono essere nominati amministratori oltre ai soci ordinari ed i soci sovventori anche soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori tuttavia deve essere costituita da soci ordinari; gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

--- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

--- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

In particolare nell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

l'Assemblea dei soci dovrà valutare la loro moralità ed adesione ai principi dello scopo sociale contenuti nell'art. 3.

Il compenso e l'indennità di fine mandato spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 27 - Consiglio di amministrazione: convocazione e validità

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni possono avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

ART. 28 - Consiglio di amministrazione: compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, purché tali organismi siano in linea e non abbiano interessi contrastanti con lo scopo so-

ciali.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'Articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: attribuzioni e deleghe

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

ART. 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 31 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

ART. 32 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ART. 33 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquanta mila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-

guenti del codice di procedura civile; — — — — —
b) tre, per le altre controversie; — — — — —
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. — — — — —
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. — — — — —
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. — — — — —
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. — — — — —
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. — — — — —
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. — — — — —
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. — — — — —
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. — — — — —
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. — — — — —
— — — — — TITOLO VII — — — — —
— — — — — REQUISITI MUTUALISTICI — — — — —
ART. 34 - Requisiti mutualistici — — — — —
Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'articolo 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. — — — — —
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'Articolo 2513 c.c. — — — — —

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 35 - Regolamenti

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà il regolamento interno che, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n° 142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori.

Lo stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

L'Organo Amministrativo dovrà, inoltre, predisporre tutti i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 36 - Scioglimento della cooperativa

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art. 23, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 37 - Norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 rette coi principi della mutualità prevalente agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: ALESSANDRA TONIOLO

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)

Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, come certifico
io Paolo Carraretto, notaio in Cittadella, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.
Cittadella, 01 giugno 2022